



**PROVINCIA
DI PARMA**

PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER
L'AUTOTRASPORTO (art. 3 Legge regionale n. 9 del
13.5.2003)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 26 DEL 27 GIUGNO 2016**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L'AUTOTRASPORTO (art. 3 legge regionale n. 9 del 13.5.2003)

Art. 1 - Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13.5.2003 n. 9 è istituita la commissione consultiva provinciale in materia di autotrasporto merci così composta da:
 - a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio con funzioni di presidente della Commissione;
 - b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;
 - e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;
 - f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.
2. Il Presidente della Provincia provvede con proprio atto alla nomina dei commissari effettivi e supplenti e del personale con funzioni di segreteria.

Art. 2 - Nomina durata e decadenza dei commissari

1. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.
2. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
3. La Provincia assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.
4. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione ed al segretario.
5. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.

Art. 3 - Compiti della Commissione

1. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante, in merito al procedimento per il rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila chilogrammi.
2. Il parere della Commissione non è richiesto per l'istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio e per la trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva

Art. 4 - Convocazione e validità della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente, con lettera ordinaria o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data della riunione.
2. La riunione è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione le decisioni si assumono a maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Compiti del segretario della Commissione

1. Il segretario della Commissione ha il compito di istruire le pratiche e presentarle alla Commissione per l'espressione del parere.
2. Il segretario della Commissione, al termine della seduta, ha il compito di redigere processo verbale della seduta, predisporre le pratiche per il rilascio della licenza, inviare copia delle comunicazioni agli organi competenti, pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente l'elenco delle istanze esaminate e l'esito.

Art. 6 - Accertamenti d'ufficio

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio della licenza, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento in materia approvato con atto C.P. n. 66/2012.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.